

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2441

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato COLLETTI

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense, e alla legge 12 luglio 2017, n. 113, concernente l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Presentata il 19 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende modificare numerose disposizioni introdotte dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la riforma dell’ordinamento della professione forense, ritenute censurabili sotto molti profili.

È innegabile, infatti, che non sia stato centrato il dichiarato obiettivo di riformare la legge professionale per consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai soggetti più meritevoli e a coloro che esercitano effettivamente la professione, nonché per garantire la loro migliore qualificazione e preparazione, la maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini, un più incisivo controllo sulla

correttezza e una nuova giurisdizione domestica più indipendente e imparziale.

La riforma del 2012, di fatto, ha finito per aggravare la posizione di molti professionisti che, in ragione delle modifiche introdotte, si trovano oggi vessati da una serie di misure che ne condizionano la libertà e l’indipendenza nell’esercizio della professione senza offrire nel concreto i miglioramenti attesi, specialmente in sede di regolamentazione della stessa professione.

Le contestazioni proponibili sono molte e diverse.

In primo luogo tale riforma, introducendo all’articolo 21 quali requisiti di permanenza nell’albo professionale i pa-

rametri della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio della professione forense, ha fortemente limitato la libertà dell'avvocato e aumentato il rischio di un suo prolungato precariato economico.

Se a tale rilievo si aggiunge che, nell'attuale formulazione, la permanenza nell'albo è strettamente legata all'obbligatoria e contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, alla sottoscrizione di una polizza assicurativa – indipendentemente dal reddito prodotto – e alla formazione continua, si comprende bene come larga parte degli avvocati, soprattutto i più giovani o quelli che hanno un volume di affari modesto, siano assoggettati a una vera e propria iniquità che, anche in ragione della crisi economica attuale, di fatto li danneggia a favore degli studi legali più avviati presenti sul mercato.

È pacifico, infatti, che l'aver subordinato l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale abbia sostanzialmente introdotto come condizione per l'accesso alla professione un criterio economico, in palese violazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato.

La presente proposta di legge, quindi, interviene sull'attuale disciplina, modificandone alcuni punti sensibili, al fine di assicurare che la permanenza nella professione di avvocato diventi effettivamente una prerogativa di quanti esercitano con coscienza, serietà e competenza la professione e di garantire, nel contempo, una migliore rappresentatività all'interno delle istituzioni forensi.

Tra gli interventi più significativi si menzionano l'abolizione dell'obbligo d'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense quale effetto automatico dell'iscrizione all'albo; l'abolizione dell'obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori; l'eliminazione del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della profes-

sione quale condizione per la permanenza dell'iscritto all'albo professionale.

Si introduce inoltre la condizione del superamento della sola prova orale dell'esame di Stato di cui all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 per l'iscrizione ad un albo circondariale dei magistrati ordinari, dei magistrati militari, dei magistrati amministrativi o contabili e degli avvocati dello Stato che abbiano cessato le loro funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari.

Si elimina la possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista all'esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione.

Si modifica il divieto di patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della ragione litigiosa.

Si vieta di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa nazionale.

Si elimina, tra i compiti e le prerogative del consiglio dell'ordine, la previsione concernente l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti, l'organizzazione di scuole o corsi di specializzazione, nonché il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale o sulla formazione continua degli avvocati.

Si estende l'elettorato attivo e passivo al Consiglio nazionale forense (CNF) a tutti gli avvocati iscritti all'albo circondariale ordinario da almeno due anni e non solo agli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Si garantisce che il CNF abbia quale elettorato attivo ciascun singolo iscritto all'ordine, con l'espressione di un voto singolo anche a mezzo di posta elettronica certificata anonimizzata.

Si eleva da due a sei anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per reato non col-

poso, il termine in cui si prescrive la riapertura del giudizio disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata la condanna.

Si modifica su base democratica la procedura di nomina dei membri del consiglio distrettuale di disciplina allargando l'elettorato attivo a tutti gli iscritti all'ordine circondariale, sempre garantendo la tutela della parità di genere.

Si rendono più dinamiche e funzionali le sezioni del consiglio distrettuale di disciplina uniformando i collegi giudicanti alla disciplina ordinamentale con un numero di tre giudici per collegio decidente.

Parimenti, da ultimo, si opera in merito all'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, limitando il voto a due sole preferenze distinte nel genere.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « provvedimenti disciplinari più gravi » sono inserite le seguenti: « , previo superamento della prova orale di cui all'articolo 46 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22 » sono soppresse;

b) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , a società di capitali o a società cooperative » sono sostituite dalle seguenti: « formate da avvocati iscritti all'albo e »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, secondo periodo, la parola: « soci » è soppressa;

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) l'articolo 11 è abrogato;

e) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono abrogati;

f) all'articolo 13, comma 4, le parole: « in tutto o in parte una quota » sono sostituite dalle seguenti: « la totalità ovvero una quota maggioritaria »;

g) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *c)* è abrogata;

1.2) alla lettera *e)*, le parole da: « per mancanza » fino a: « della professione » sono soppresse;

1.3) alla lettera *f*), le parole: « , comportante la radiazione » sono soppresse;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

h) all'articolo 17, comma 9, la lettera *c*) è abrogata;

i) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno; »;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a 40.000 euro lordi; »;

3) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare »;

l) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – (*Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense*) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato,

nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA. »;

m) all'articolo 21:

1) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 sono abrogati;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti e delle eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione per soggetti in particolari condizioni specificamente indicate. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Iscrizione alla previdenza forense* »;

n) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dieci anni »;

2) il comma 4 è abrogato;

o) all'articolo 29, comma 1, le lettere d), e), g) e i) sono abrogate;

p) al comma 3, il settimo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di parità di voti è preferito il candidato più giovane di iscrizione »;

q) all'articolo 34:

1) al comma 3, il settimo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di parità di voti è preferito il candidato più giovane di iscrizione » e all'ottavo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in un'unica data »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A ciascun iscritto all'ordine da almeno due anni spetta un singolo voto che può essere espresso anche in via telematica anonima a mezzo di posta elettronica certificata »;

r) all'articolo 38, comma 1, le parole: « gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori » sono sostituite dalle seguenti: « gli avvocati iscritti all'albo da almeno due anni »;

s) all'articolo 50:

1) al comma 2, dopo le parole: « Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica » sono inserite le seguenti: « a suffragio universale con elettorato attivo degli avvocati iscritti all'ordine circondariale che esprimono un voto singolo con un massimo di due preferenze »;

2) al comma 3, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « tre » e la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due »;

t) all'articolo 56, comma 2, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « sei ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 12 luglio 2017, n. 113, in materia di elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi)

1. Alla legge 12 luglio 2017, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a due preferenze »;

b) all'articolo 6, il comma 6 è abrogato;

c) all'articolo 10, il comma 5 è abrogato;

d) la tabella A è abrogata.

